

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1162 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2023****sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di misurazione e consumo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato transfrontaliero per l'energia elettrica,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto una serie di norme che responsabilizzano i consumatori e forniscono loro gli strumenti per accedere ai dati sui consumi e sui costi. In particolare i sistemi di misurazione intelligenti che consentono ai consumatori di accedere a dati di consumo oggettivi e trasparenti dovrebbero essere interoperabili e in grado di fornire i dati necessari per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine la direttiva (UE) 2019/944 prevede che gli Stati membri tengano debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità a livello di modello di dati e di applicazione, così come delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, di servizi energetici futuri e innovativi, della diffusione delle reti intelligenti e del mercato interno dell'energia elettrica.
- (2) Il presente regolamento è il primo di una serie di atti di esecuzione che dovrebbero essere elaborati per stabilire i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati al fine di attuare pienamente l'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944. Lo scopo delle norme fissate dal presente regolamento è favorire l'interoperabilità e aumentare l'efficacia delle operazioni che prevedono l'accesso ai dati e lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato, e in ultima analisi l'efficacia dei servizi energetici, promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio e contribuire a evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi.
- (3) Il presente regolamento si applica ai dati storici convalidati di misurazione e consumo e ai dati non convalidati di misurazione e consumo in tempo quasi reale. Stabilisce norme che consentono ai clienti finali sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e ai soggetti ammessi di accedere a questi dati in modo tempestivo, semplice e sicuro. Garantisce ai fornitori e ai prestatori di servizi un accesso trasparente e agevole ai dati dei clienti finali, in modo che i dati siano facilmente comprensibili e utilizzabili, a condizione che i clienti abbiano dato l'autorizzazione necessaria. Una volta ricevuta l'autorizzazione, l'amministratore dei dati misurati comunica al soggetto ammesso scelto dal cliente finale i dati pertinenti contemplati dall'autorizzazione. Questa specifica procedura di autorizzazione potrebbe essere collegata a un accordo contrattuale o a una clausola esplicita dell'accordo contrattuale con il soggetto ammesso. In questo modo si garantisce l'interoperabilità nel rispetto dei diritti dei consumatori sui loro dati, e i partecipanti al mercato hanno un'interpretazione comune del tipo di dati e di metodi di lavoro necessari per ogni servizio e processo. Nell'ambito dei loro accordi contrattuali i clienti possono essere tenuti a concedere l'autorizzazione ai fornitori o ad altri partecipanti al mercato, per esempio gli aggregatori. Se un cliente pone fine al contratto con un fornitore o un altro partecipante al mercato, è opportuno che il fornitore o il partecipante al mercato continui ad avere accesso ai dati di misurazione necessari ai fini della fatturazione o del bilanciamento. Gli Stati membri possono esigere che determinati dati di misurazione siano condivisi per legittime finalità pubbliche, per esempio con le autorità ambientali o statistiche e con i gestori dei sistemi o altri partecipanti al mercato.

(<sup>1</sup>) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

